



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

INTESA DI LEGALITÀ

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI, PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE E PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

TRA

LA PREFETTURA-U.T.G. DI CROTONE

E

GLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI CROTONE



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO

che le parti firmatarie della presente Intesa – **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone**, di seguito denominata **Prefettura** e **gli Enti Locali (Provincia di Crotone e Comuni)** della **provincia di Crotone** **firmatari**, di seguito denominati **Stazioni appaltanti** - intendono assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri:

che il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante *"Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali"* nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia, attraverso la sottoscrizione di specifiche Intese di Legalità che impegnino le Stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di cautele antimafia:

che, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, è stato sottoscritto, in data 15 luglio 2014, tra il Ministro dell'Interno e l'ANAC, il Protocollo d'Intesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture UTG e Stazioni appaltanti per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, che prevedono, tra le altre cose, la possibilità, in coerenza con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, che le Stazioni appaltanti attivino lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicatrice;

che il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANAC hanno firmato il 28 gennaio 2015, le Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n.90. Con tale atto di indirizzo, che si inserisce nell'ambito della collaborazione avviata con il citato protocollo d'intesa siglato il 15 luglio scorso per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici, vengono fornite ai Prefetti ulteriori indicazioni operative per l'adozione degli strumenti di amministrazione straordinaria nei confronti di imprese coinvolte in vicende corruttive o colpite da informazioni antimafia interdittive, ciò con l'obiettivo di coniugare le eccezionali esigenze di salvaguardia occupazionale e di prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche con quelle di prevenzione e contrasto ai fenomeni di mala amministrazione e di penetrazione mafiosa nel circuito dell'economia legale:



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO

Che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra le Stazioni appaltanti e la Prefettura di Crotone della presente "Intesa di legalità", finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia, peraltro, nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 ed alle successive modifiche di cui al D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012 e di cui alla legge 17 ottobre 2017 n.161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011", nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 21.03.2017;

che la predetta Intesa debba essere anche un mezzo di prevenzione capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - considerato che frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestione della cosa pubblica - mediante la previsione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili all'aggressione da parte del crimine organizzato;

visto il nulla osta ministeriale di cui alla nota n. 11001 119/8/3 Uff. II - Ord. Sic. Pub. del 20 giugno 2018

SI CONVIENE

Art. 1

(Finalità)

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche ed attraverso la previsione di specifiche pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa ed alle interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Art. 2

(Ambito oggettivo dei controlli antimafia)

Le Stazioni appaltanti si impegnano, ferme restando le ipotesi previste all'articolo 1, commi 52 e 53 della legge n. 190 del 2012, a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre che nei casi ivi contemplati, **anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e per i subcontratti di lavori pubblici di qualsiasi importo, per i contratti di forniture e servizi di qualsiasi importo e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo.**

Ove il comune si trovasse nelle condizioni previste dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano le previsioni dell'art. 100 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

Art. 3

(Informative antimafia)

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le Stazioni appaltanti prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti, provvederanno ad effettuare la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs., n. 159/2011 e ss.mm.ii. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa interdittiva, la Stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, nega l'autorizzazione al subappalto ovvero revoca l'aggiudicazione.

Nel caso in cui i contratti o subcontratti abbiano avuto un principio di esecuzione, la Stazione appaltante, qualora non si configuri la fattispecie di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014, recede dal contratto o intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

A carico della Ditta, nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le Stazioni appaltanti potranno detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Nel caso in cui la Società o l'Impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni, abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione appaltante inoltrerà la richiesta di informazioni di cui all'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla Prefettura - U.T.G. competente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), anche per i contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le suddette informazioni, in attuazione della presente Intesa.

Art. 4

(Segnalazioni)

La perdita del contratto intervenuta all'esito del rilascio di informazioni dal valore interdittivo sarà comunicata, a cura della Stazione appaltante, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dei conseguenti adempimenti.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

Art. 5

(Clausole)

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, le Stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione, o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto, ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte alla condizione risolutiva e che, pertanto, le Stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014;
2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Art. 6

(Monitoraggio)

Le Imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al Direttore tecnico.

La Stazione appaltante manterrà una Banca Dati delle Imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e delle Imprese sub-appaltatrici per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, per le forniture ed i servizi di qualsiasi importo e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (**ogni 2 mesi**) in formato elettronico alla Prefettura di Crotone e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 21/03/2017.

Art. 7

(Informazioni e denuncia di richieste illecite)



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

Le Stazioni appaltanti si impegnano sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi, negli appalti e nei subappalti a far sì che le Imprese appaltatrici e le eventuali Imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Le clausole in questione dovranno essere redatte in conformità alle previsioni del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, datata 22.07.2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'articolo 2635 del Codice Civile.

Art. 8

(Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo ed oneri a carico della stazione appaltante)

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione degli appalti, anche per le fattispecie che non rientrano nell'articolo 2 della presente Intesa, le Stazioni appaltanti si impegnano, inoltre:


1. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento alla presente Intesa, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
2. a prevedere, nella predisposizione della documentazione di gara e contrattuale, una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione;
3. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. "

Clausola n. 2: " la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p. 353 c.p. e 353-bis c.p."

Nei casi di cui al punto 3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, oltre che l'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Art. 12

(Flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, le Stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della Legge 136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire le Banche e Poste italiane S.p.A..

Le Stazioni appaltanti provvederanno altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto. Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previa intesa con le imprese aggiudicatrici.

Art. 13

(Efficacia giuridica dell'Intesa di Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa, le Stazioni appaltanti firmatarie ne cureranno l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, concernenti l'affidamento dei lavori servizi e forniture. In particolare le Stazioni appaltanti riporteranno tutte le clausole, elencate in allegato alla presente Intesa per costituirne parte integrante e sostanziale, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto, nei casi di cui all'art. 2 della presente Intesa. Le Stazioni Appaltanti, inoltre, cureranno l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, concernenti l'affidamento dei lavori servizi e forniture, delle clausole n. 8, 9 e 10 in tutti gli altri casi non contemplati dall'articolo 2 della presente Intesa.



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

Art. 14

(Durata)

la presente Intesa ha la durata di **due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione** ed è aperto all'adesione di tutti gli enti e le Stazioni appaltanti pubbliche che vi abbiano interesse.

Crotone,

IL PREFETTO DI CROTONE

Cosima Di Stani

Cosima Di Stani

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE

Ugo Pugliese

Ugo Pugliese

SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DI:

Sindaco di Caccuri	Marianna Caligiuri
Sindaco di Carfizzi	Carmine Maio
Sindaco di Casabona	Natale Carvello
Sindaco di Castelsilano	Francesco Durante
Sindaco di Cerenzia	Giovanni Frontera
Sindaco di Cirò	Francesco Paletta
Commissario di Cirò Marina	Gianfranco Ielo
Sindaco di Crotone	Ugo Pugliese
Sindaco di Crucoli	Domenico Vulcano
Sindaco di Cutro	Salvatore Divuono
Sindaco di Melissa	Gino Murgi
Sindaco di Rocca di Neto	Tommaso Blandino

Marianna Caligiuri
Carmine Maio
Natale Carvello
Francesco Durante
Giovanni Frontera
Francesco Paletta
Gianfranco Ielo
Ugo Pugliese
Domenico Vulcano
Salvatore Divuono
Gino Murgi
Tommaso Blandino



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

Sindaco di Santa Severina

Salvatore Giordano

Giordano Salvatore

Sindaco di Savelli

Domenico Frontera

Frontera Domenico

Commissario di Strongoli

Marialuise Tripodi

Tripodi Marialuise

Sindaco di Umbriatico

Rosario Pasquale Abenante

Abenante Rosario

Sindaco di Verzino

Franco Parise

Parise Franco

Commissario
Sindaco di *S. R. C. R.*

DOMENICO MARINO

Marino Domenico

Sindaco di *RESORCI*

ALFONSO FORSTO

Forsto Alfonso

Sindaco di *BEWESENE DI SPINERO*

ROSARIO MACCI

Macchi Rosario

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____

Sindaco di _____



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa di legalità, sottoscritta nell'anno 2018 presso la Prefettura di Crotone, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/crotone.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento

11



Prefettura di Crotone Ufficio Territoriale del Governo

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p. 322-bis c.p. 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

12